

**COMMISSIONE SPECIALE
PER L'ESAME DEI PROVVEDIMENTI RELATIVI AI DANNI DI GUERRA**

X.

SEDUTA DI LUNEDÌ 5 GENNAIO 1953

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CASTELLI AVOLIO

INDICE

	PAG.
Comunicazione del Presidente:	
PRESIDENTE	105
Disegno e proposta di legge (Seguito della formulazione degli articoli):	
Concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra. (2379);	
CAVALLARI ed altri: Risarcimento dei danni di guerra. (1348)	105
PRESIDENTE	105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118
SALERNO	106, 107, 108, 109, 113, 115, 116
RICCI GIUSEPPE	107, 108
JACOPONI	108
CASSIANI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro (danni di guerra)</i>	108, 114, 116, 117
CAVALLARI, <i>Relatore ai minoranza</i>	108, 110, 111, 112, 113, 114, 116, 117, 118
TROISI, <i>Relatore per la maggioranza</i>	108, 114, 116
BOSCO LUCARELLI	110, 118
BASILE, <i>Relatore di minoranza</i>	110, 111, 112, 113
MARABINI	110, 117
GUARIENTO	112, 113
CHIOSTERGI	114
FUMAGALLI	115

La seduta comincia alle 8,15.

CAVALLARI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.
(È approvato).

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che partecipano alla seduta odierna, senza voto deliberativo, ai sensi del secondo comma dell'arti-

colo 85 del regolamento della Camera, perché presentatori di emendamenti, i deputati Cre-maschi Olindo, Floreanini della Porta Gisella, Jacoponi e Ricci Giuseppe.

Seguito della formulazione degli articoli del disegno di legge: Concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra (2379) — e della proposta di legge Cavallari ed altri: Risarcimento dei danni di guerra. (1348).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della formulazione degli articoli del disegno di legge concernente la concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra.

Nell'ultima seduta abbiamo rinviata la formulazione dell'articolo 31, riguardante i pagamenti già effettuati. A seguito di una lunga discussione e di fronte ad emendamenti presentati da vari colleghi, l'articolo ha acquistato una importanza nuova con conseguenze di carattere finanziario, cosicché abbiamo ritenuto opportuno rinviarne la trattazione a quando discuteremo gli articoli di carattere finanziario.

È stata poi approvata la formulazione dell'articolo 32. Rilevo che questo articolo manca di titolo. Esso sarà inserito in sede di coordinamento.

Possiamo ora passare all'articolo 32-bis, costituito dall'emendamento presentato nella precedente seduta di mercoledì 31 dicembre 1952, dagli onorevoli Capalozza, Ricci e Cavallari. In detta seduta fu dato incarico all'onorevole Salerno di redigere una formulazione del detto articolo più inerente ai principi di massima che la Commissione

COMMISSIONE SPECIALE (DANNI DI GUERRA) — SEDUTA DEL 5 GENNAIO 1953

aveva inteso far propri. Il testo ora presentato dall'onorevole Salerno è il seguente:

« Per la perdita, la distruzione o il danneggiamento di una nave o galleggiante di stazza lorda inferiore alle 300 tonnellate, e che costituiva per i proprietari l'unico mezzo di lavoro non ancora sostituito, verrà corrisposto l'indennizzo totale del costo della ricostruzione o riparazione. È consentito il raggruppamento di più proprietari per la costruzione in comune di unità non superiore alle mille tonnellate, previa autorizzazione del Ministero della marina mercantile.

Quando la nave o il galleggiante superi le 300 tonnellate di stazza lorda ma non le 600, il contributo di ricostruzione o di riparazione sarà corrisposto nella misura dell'80 per cento della spesa. Anche in questo caso è ammesso il raggruppamento ai sensi e alle condizioni del comma precedente.

I diritti alla ricostruzione o alla riparazione non possono essere comunque ceduti.

Verranno sempre detratte le somme versate a titolo di requisizione o di noleggio da parte dello Stato, e quelle indicate nell'ultimo comma dell'articolo 11 ».

Quindi nel primo comma si parla di indennizzo totale. Per quanto riguarda la percentuale, già rilevammo che nella legge non è mai concesso un indennizzo completo al 100 per cento. Nel secondo comma si prevede un indennizzo dell'80 per cento quando si tratti di una stazza superiore a 300 tonnellate, ma inferiore alle 600. Nel terzo comma si tratta dei diritti alla ricostruzione e alla riparazione. Nel quarto comma si fa riferimento alla disposizione generale dell'articolo 11.

L'onorevole Salerno ha facoltà di illustrare l'articolo da lui formulato.

SALERNO. Non credo che questo articolo che in parte riproduce quello presentato dagli onorevoli Capalozza, Ricci e Cavallari, abbia bisogno di un'ampia illustrazione. Esso parte dal presupposto di tenere nella debita considerazione il settore marittimo, che per l'Italia è un settore di particolare riguardo.

La prima parte del mio emendamento ha già un suo precedente nella legge 8 marzo 1949, n. 75, che è la legge per le costruzioni navali. Questa, pur essendo destinata soltanto a incrementare le costruzioni navali, fece una deroga a tale sua finalità e volle tener conto anche dei danni di guerra. Non era la sede competente; tuttavia apparve al legislatore in quell'occasione che la situazione dei proprietari delle piccole navi — nella

succitata legge del 1949 all'articolo 26 si parlava di navi inferiori a 150 tonnellate — dovesse essere tenuta in particolare considerazione; e stabilì infatti la ricostruzione integrale del naviglio fino al limite del tonnellaggio di 150 tonnellate. Però si fissò un limite di stanziamento nella misura di un miliardo.

PRESIDENTE. Si trattava di provvedimenti di carattere eccezionale. Erano delimitati nella somma, o anche nella durata?

SALERNO. Naturalmente il termine era implicito nel programma ricostruttivo della legge, previsto in tre anni.

La condizione posta in quella legge, che non aveva attinenza specifica con i danni di guerra, era che la nave avesse un tonnellaggio massimo di 150 tonnellate e che fosse stata l'unico strumento di lavoro del proprietario.

Io credo che in una legge come quella in esame, che disciplina in maniera organica il risarcimento per danni di guerra, non si possa omettere di tenere presente questa particolare condizione, che già è stata oggetto di speciali disposizioni in una legge di altra natura. Però, siccome questo disegno di legge si propone di affrontare e risolvere in toto il problema, il limite di tonnellaggio fissato in 150 credo che debba essere elevato a 300. La ragione di questo limite è ovvia per chi si soffermi a considerare l'importanza di questo settore nel campo dell'economia e del lavoro italiano. Noi abbiamo una quantità di imbarcazioni destinate alla pesca o al trasporto di cabotaggio, che non hanno potuto rinascere e soprattutto aggiornarsi per la mancanza di aiuti necessari alla ricostruzione. In un caso di questo genere, in cui lo strumento di lavoro si identifica col capitale, credo che sia logico e doveroso che lo Stato, anche per il criterio già adottato in una precedente legge, intervenga eccezionalmente, e, in questo limite di tonnellaggio, indennizzi al 100 per cento il bene perduto.

Noi abbiamo una quantità enorme di richieste e di proteste da parte di povera gente che, sia perché non trova i denari sufficienti presso le banche, sia perché non ha avuto sussidi, non ha potuto ricostruire il suo capitale che è capitale-lavoro.

Ma non vorrei spaventare il rappresentante del Governo il quale potrebbe pensare alla necessità di chissà quali enormi stanziamenti. In verità, il fatto che parte di questo naviglio si è già avvalso della legge 8 marzo 1949 n. 75 e la condizione che il naviglio in discussione sia l'unico strumento di lavoro non sostituibile, delimitano fortemente l'applicazione di questa norma la quale, come è

COMMISSIONE SPECIALE (DANNI DI GUERRA) — SEDUTA DEL 5 GENNAIO 1953

chiaro, vuole avere un carattere sociale ed economico, ma soprattutto sociale. Pertanto credo che il valore della spesa venga ad essere fortemente decurtato.

Il secondo comma, cioè quello concernente il raggruppamento, mi sembra naturale e consequenziale, ovverosia, per non ricostituire un naviglio minuto, si consente che alcuni proprietari di navi si uniscano per costruire una nave più importante.

La seconda parte dell'articolo da me proposto mi pare che debba essere presa in considerazione, perché, in fondo, all'articolo 24 la legge si propone di dare un contributo che è di circa il 60, 70 o 75 per cento. Noi abbiamo pensato che, data la natura del naviglio e la sua piccola stazza, questo contributo si debba elevare al 75, 80 per cento per agevolare il naviglio minore che assolve una funzione importante in Italia e riguarda persone che vivono unicamente di esso.

Abbiamo contemplato anche la non cedibilità di questi diritti per evitare quelle speculazioni che si sono verificate in seguito alla legge dell'8 marzo 1949.

PRESIDENTE. Però noi abbiamo sancito la libertà di cessione in tutti i casi. Questa sarebbe quindi una deroga.

SALERNO. Credo che in questo campo la non cedibilità dovrebbe essere accettata, perché la norma ha un carattere quasi personale. Per la prima volta si addiverrebbe all'indennizzo del 100 per cento in quanto l'oggetto di tale indennizzo costituisce l'unico strumento di lavoro che attiene strettamente al danneggiato. Quando esso volesse divenire non più strumento di lavoro, ma strumento di speculazione, la deroga alla cedibilità, secondo me, si impone. L'indennizzo al 100 per cento ha carattere sociale e individuale, carattere che verrebbe a cessare quando esso si trasferisse da colui che il danno ha patito al campo dell'utile altrui. Insisto quindi nella non cedibilità, anche in considerazione dei casi gravi che abbiamo riscontrati, come ho detto, nella applicazione della legge dell'8 marzo 1949.

Per ultimo, ho ritenuto che debbano essere sottratte non solo le somme previste dall'articolo 11, ma anche quelle versate dallo Stato a titolo di noleggio e di requisizione.

E qui vorrei rispondere a una osservazione che l'onorevole Sottosegretario Cassiani fece nella passata seduta, che cioè, quando si paga l'indennità di requisizione, è già definito il rapporto tra l'ente che requisisce e il privato che ha dato la sua nave. Non mi pare che questa osservazione, dal punto di vista sociale e

giuridico, abbia fondamento, perché, se è vero che è cessato il rapporto, è anche vero che qui non siamo più nel campo del rapporto privatistico tra Stato e privato, ma nel campo della ricostruzione e della rinascita di una economia. Lo Stato interviene a complemento di un rapporto che è definito apparentemente, ma che sostanzialmente non ha potuto conseguire nessuna finalità. Io ricordo che le indennità di requisizione previste dalla legge 13 giugno 1949, n. 1154, per coloro che hanno perduto il naviglio in genere e questo naviglio minuto in particolare, sono indennità veramente irrisorie. Si tratta di valutare la nave alle condizioni in cui si trovava nel momento della requisizione e della perdita, dopo di che non esiste più nulla. Si definisce cioè un rapporto di requisizione, ma non si risolve un problema economico e sociale come quello che stiamo affrontando in questo momento.

Perciò, anche ammesso che una indennità di requisizione e noleggio sia stata versata dallo Stato, essa deve essere considerata come elemento di integrazione dell'indennizzo, e pertanto deve essere soltanto diffalcata, senza esaurire il rapporto intercorso tra lo Stato e il privato, sempre in relazione al fine sociale a cui questa norma tende.

PRESIDENTE. L'emendamento Salerno è sostitutivo dell'emendamento degli onorevoli Capalozza, Ricci Giuseppe e Cavallari?

RICCI GIUSEPPE. La ragione per cui avevo presentato il mio emendamento era contenuta nella mia esposizione fatta alla Camera, ed era quella, cioè, di andare incontro ai motopescherecci requisiti che vanno da 10 a 20, a 30 tonnellate (perché motovelieri di 20, di 30, di 40 tonnellate non ne esistono, bisogna arrivare a 150, 180 tonnellate). I motopescherecci requisiti dai tedeschi, prevalentemente quelli dell'Adriatico, sono stati portati in Dalmazia e affondati. Posso citare alcuni casi: un motopeschereccio di 40 tonnellate, del valore di 7 milioni, è stato affondato e recuperato. Valore 7 milioni, danno subito 2 milioni, lo Stato ha dato 300 mila lire. Un altro di 14 tonnellate lorde, 75 cavalli, requisito; valore attuale 18 milioni, nessuna indennità. Un altro di 23 cavalli, da ricostruire con la famosa legge Saragat, ha avuto un mutuo di 6 milioni, di cui 1 milione e 200 mila lire sono state date a fondo perduto; ha ancora un mutuo di 4 milioni e 800 mila lire da pagare. Questo piccolo motopeschereccio deve pagare 220 mila lire all'anno di assicurazione sino alla estinzione del mutuo; ha pagato 134 mila lire di interesse e deve pagare ogni sei mesi

COMMISSIONE SPECIALE (DANNI DI GUERRA) — SEDUTA DEL 5 GENNAIO 1953

267 mila lire. Moltiplicando 276 per due e sommando a 220 mila lire di assicurazione, si vede che si raggiunge un onere che è assolutamente insopportabile. Questa è la ragione per cui noi chiediamo che questi natanti fino a 20, 30, 50 o 100 tonnellate, siano interamente risarciti.

PRESIDENTE. Io avevo domandato se il loro emendamento è assorbito da quello dell'onorevole Salerno.

RICCI GIUSEPPE. È assorbito, ma io personalmente sarei anche del parere di diminuire il tonnello per il quale sia ammesso il risarcimento integrale.

JACOPONI. Bisogna tener presente che questa gente, che ha perduto il proprio strumento di lavoro, dopo sette, otto, dieci anni si trova nella assoluta impossibilità di ricostruirlo.

Vi sono delle famiglie che, avendo perduto il loro motopeschereccio, sono ora nella miseria più deprecabile. Un provvedimento che assicuri loro un indennizzo completo è atto di giustizia.

CASSIANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro (danni di guerra)*. Pur continuando a pensare che l'emendamento non possa allo stato essere accolto, in quanto lo Stato in questi casi ha indennizzato il danno, poiché l'onorevole Salerno ha soltanto oggi precisato la portata del suo emendamento, e poiché penso ad un legittimo stato di dubbio in cui si troveranno i componenti la Commissione, pregherei il Presidente di voler rinviare questa discussione, riservandomi di portare in una prossima seduta dei dati che possano meglio illuminare la Commissione.

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*. Mi sembrava che la questione, in base ai dati forniti dal collega Salerno e dal collega Ricci, potesse essere risolta da noi oggi stesso. Non vedo quali altri dati possano essere richiesti.

PRESIDENTE. Lei ricorda che alla fine di una discussione preliminare l'onorevole Sottosegretario si riservava di esaminare il testo prima di poter esporre il proprio punto di vista. Il testo è stato presentato soltanto questa mattina. Quindi credo che il suo diritto ad avere un rinvio non possa essere contestato.

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*. Il provvedimento, se non nella lettera, almeno nella sostanza non poteva non essere conosciuto dal Governo. Ad ogni modo non mi oppongo alla richiesta di rinvio, con l'auspicio che sia apportatrice di benefici per la categoria.

TROISI, *Relatore per la maggioranza*. Desidero un chiarimento: sono incluse nell'emendamento anche le società di fatto?

SALERNO. Questa questione è stata già discussa a proposito della legge dell'8 marzo 1949. Si ha riguardo a coloro che, avendo un diritto su una nave, si chiamano caratisti. Essi devono dimostrare di non avere altro bene. Il che, dal punto di vista dell'onere finanziario, riduce a ben poco la portata dell'emendamento.

PRESIDENTE. Si deve intendere che non abbiano alcun altro bene marittimo?

SALERNO. La caratura sulla nave deve essere l'unico mezzo di lavoro non sostituito. Se avessero una fabbrica o una azienda di altra natura, è chiaro che non dovrebbero usufruire di questo beneficio.

TROISI, *Relatore per la maggioranza*. Quindi è esclusa da questa ipotesi la possibilità di partecipazioni a due natanti.

SALERNO. La dizione ha già avuto una vasta applicazione. Evidentemente il danneggiato non deve possedere altre carature per lo meno su un bene che sia stato ricostruito.

RICCI GIUSEPPE. Vorrei spiegare che cosa è la caratura. Un piccolo natante è diviso in 24 carature. I proprietari di queste carature possono anche essere tutti i marinai che portano in mare il natante. Però una parte di queste carature può anche essere di gente che sta a terra e che prende la figura di piccolo armatore. Se escludiamo le carature dei proprietari che non sono marinai, come facciamo a ricostruire il natante?

SALERNO. La ricostruzione sarà contenuta nei limiti dello strumento di lavoro. Non è d'altra parte una dizione nuova.

PRESIDENTE. Per precisare le idee, l'unica soluzione che si possa avere in questo caso, si dovrebbe trovare in via di analogia nelle disposizioni che riguardano il condominio e la comunione. Prego gli onorevoli colleghi di tener presente che la legge stabilisce che nel caso di condominio, quando si deve ricostruire una casa, se vi sono dei proprietari che non si interessano alla ricostruzione è previsto anche l'esproprio.

JACOPONI. Però gli strumenti di lavoro in questa disposizione sono i carati. Una persona potrebbe avere tre carati su un natante e un carato e mezzo su un altro natante: in tutto quattro carati e mezzo, che sono il suo strumento di lavoro.

PRESIDENTE. Il testo dell'onorevole Salerno parla di unico strumento di lavoro, rappresentato dai carati su un solo natante.

COMMISSIONE SPECIALE (DANNI DI GUERRA) — SEDUTA DEL 5 GENNAIO 1953

Quindi i colleghi devono convenire in quello che diceva il Sottosegretario, che la questione merita ancora uno studio.

SALERNO. La legge che ha per la prima volta affrontato la questione, l'ha risolta con quella dizione alla quale ho accennato. Secondo me il concetto è questo: siccome l'indennizzo al 100 per cento è un indennizzo eccezionale, deve essere anche eccezionale la condizione del beneficiario: deve cioè trattarsi dell'unico strumento di lavoro.

PRESIDENTE. Per ora sospendiamo la trattazione di questo articolo, in attesa che il Sottosegretario di Stato possa esprimere con precisione il suo punto di vista.

Passiamo all'articolo 33:

Beni adibiti ad attività professionale, artigiana, commerciale o industriale.

« L'indennizzo o il contributo per i mobili e gli immobili adibiti all'esercizio di una attività professionale, artigiana, commerciale od industriale, si riferiscono alle seguenti categorie di beni:

a) terreni, fabbricati ed ogni altra costruzione incorporata al suolo;

b) macchinari, apparecchiature, attrezzi e loro accessori e pertinenze;

c) attrezzature e relativo normale arredamento di alberghi, pensioni e locande, stabilimenti idrotermali e balneari e rifugi alpini;

d) strumenti, oggetti e libri indispensabili per l'esercizio della professione del danneggiato.

Le provvidenze previste per le aziende industriali si applicano anche alle aziende per la lavorazione dei prodotti agricoli, eccettuate quelle che limitano la lavorazione alla prima manipolazione dei prodotti dei propri fondi ».

Su questo articolo sono stati presentati numerosi emendamenti; prima di tutto un emendamento da parte degli onorevoli Rocchetti e Cotellessa del seguente tenore:

« Al primo comma, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

« b-1) merci, scorte e prodotti semilavorati ».

Vi è poi un emendamento dell'onorevole Basile che è identico al precedente:

« Al primo comma aggiungere la seguente lettera:

« e) merci, scorte e prodotti semilavorati ».

È stato inoltre presentato un altro emendamento dall'onorevole Basile del seguente tenore:

« Tra il primo e il secondo comma, inserire il seguente:

« Per i danni ai beni previsti nel comma precedente, che si siano verificati nei comuni indicati al secondo comma dell'articolo 38, la misura dell'indennizzo e del contributo stabilita nei capi precedenti viene elevata del 15 per cento ».

L'onorevole Marabini ha poi presentato il seguente emendamento: *all'ultimo comma dell'articolo 33 sopprimere le parole:* « eccettuate quelle che limitano la lavorazione alla prima manipolazione dei prodotti dei propri fondi ».

Vi è quindi un terzo emendamento dell'onorevole Basile, che propone di aggiungere all'ultimo comma dell'articolo 33 le parole: « e che rientrano nel disposto dell'articolo 35 ».

Gli onorevoli Liguori e Bosco Lucarelli hanno inoltre presentato un emendamento all'articolo 33 aggiuntivo di un ultimo comma così formulato: « Ai fabbricati già adibiti ad uso di albergo, danneggiati o distrutti per fatto di guerra e ricostruiti ad uso di civile abitazione, a seguito di provvedimento di svincolo alberghiero, si applicano le norme degli articoli 36 e 38 della presente legge ».

Sullo stesso argomento vi è un emendamento degli onorevoli Jervolino e Troisi anche aggiuntivo di un ultimo comma del seguente tenore: « Le norme degli articoli 36 e 38 si applicano anche ai fabbricati, già adibiti ad uso di albergo, danneggiati o distrutti per fatto di guerra, e ricostruiti ad uso di civile abitazione a seguito di provvedimento di svincolo alberghiero ».

Devo innanzi tutto rilevare una certa imperfezione nella dizione dell'articolo 33 in quanto, se non ricordo male, si fece già presente che non erano comprese le aziende agricole, alle quali si riferisce poi l'articolo 35. E ciò anche in relazione all'articolo 34, il quale contempla i mezzi di prova per le merci, scorte e prodotti semilavorati delle aziende industriali, commerciali e artigiane. Abbiamo quindi due articoli di carattere sostanziale, il 33 e il 35, e un articolo che riguarda le prove, il 34. Bisognerebbe nel testo delle norme inserire prima l'articolo 33, che riguarda le attività industriali, commerciali, artigiane e professionali, poi l'articolo 35, che riguarda le attività agricole, infine l'articolo 34, che riguarda le prove, facendo, in questo, riferimento anche alle aziende agricole.

COMMISSIONE SPECIALE (DANNI DI GUERRA) — SEDUTA DEL 5 GENNAIO 1953

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*. L'articolo 33 si riferisce anche alle aziende agricole, come si rileva dall'ultimo comma dello stesso articolo, il quale estende alle aziende agricole lo stesso trattamento riservato alle altre.

PRESIDENTE. L'ultimo comma dell'articolo 33 si riferisce alle aziende che non limitano la loro attività alla prima manipolazione: si tratta cioè delle aziende industriali agricole, che non si limitano alla pura e semplice attività agricola. Siamo perciò nella sede della materia di cui al titolo dell'articolo 33. Se noi vogliamo fare riferimento, per maggior comprensione, al corrispondente trattamento tributario, ricorderemo che le aziende che pagano il reddito agrario non devono eccedere la loro attività dalla prima manipolazione dei prodotti del fondo. Quando eccedono questa attività, anziché pagare il reddito agrario, pagano la ricchezza mobile categoria *B*, reddito industriale. Appunto a queste ultime si riferisce l'ultimo comma dell'articolo 33, perché si tratta di aziende industriali agricole.

BOSCO LUCARELLI. L'ultimo comma dell'articolo 33 dovrebbe essere coordinato con l'ultima parte della lettera *a*) dell'articolo 35, in cui non si parla più di prima lavorazione.

PRESIDENTE. Nell'ultima parte della lettera *a*) dell'articolo 35 si parla di impianti adibiti alla lavorazione, mentre nell'ultima parte dell'articolo 33 non si parla di impianti, ma di prodotti. Altro è la lavorazione, altri sono gli impianti industriali o agricoli.

Anche per quanto riguarda gli impianti, se si tratta delle prime macchine per la pressatura dell'uva, per esempio, siamo ancora nel ciclo agricolo; quando invece si tratta di un impianto completo di lavorazione dei prodotti agricoli, siamo di fronte ad una azienda industriale agricola.

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*. Una fabbrica di conserve che cosa sarebbe?

PRESIDENTE. È senza dubbio una azienda industriale, infatti paga la ricchezza mobile, categoria *B*.

BASILE, *Relatore di minoranza*. Concordo col parere espresso dall'onorevole Presidente, giacché nell'articolo 33 non sono incluse le aziende agricole, ma quelle che svolgono attività industriale agricola.

PRESIDENTE. Per fare degli esempi, l'essiccazione del pomodoro rientra nel ciclo agricolo; invece la confezione dei pomodori pelati rientra nella fase industriale.

BASILE, *Relatore di minoranza*. Ciò è tanto vero che io avevo proposto di aggiungere all'ultimo comma dell'articolo 33 le parole: « e che rientrano nel disposto dell'articolo 35 ».

PRESIDENTE. Che cosa significa questo emendamento? Che si tratta di aziende agricole, non è vero?

BASILE, *Relatore di minoranza*. Precisamente.

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*. Per quanto riguarda l'emendamento del collega Marabini, il quale propone che sia soppressa l'ultima parte dell'ultimo comma dell'articolo 33, io domando quale utilità vi sia nell'escludere dalla parificazione [al trattamento che viene usato per le imprese industriali, le aziende agricole che limitano la lavorazione alla prima manipolazione dei prodotti del fondo.

MARABINI. Ho proposto questo emendamento perché la limitazione potrebbe dar luogo a interpretazioni errate. Noi abbiamo delle aziende, siano esse cooperative o no, che hanno degli impianti per la raccolta della frutta, per l'imballaggio dei prodotti, ecc. Esse hanno tutto un complesso materiale strumentale. Si tratta di prima lavorazione oppure no? Ci sono centrali del latte che provvedono anche alla fabbricazione del burro e dei formaggi. Si tratta di prima manipolazione o no? La questione quindi è poco chiara. Una azienda che ha un impianto anche per prima lavorazione non può aver diritto al risarcimento del danno, quando è colpita nella installazione. Anche per il tabacco c'è una prima manipolazione.

PRESIDENTE. È l'imbottimento, e rientra nella fase agricola; quelle successive sono attività industriali. Lei sa la differenza che c'è nel nostro sistema tra prima lavorazione — e quindi operazione di aziende agricole — e l'ulteriore lavorazione, cioè l'industrializzazione? In materia tributaria questo è una cosa nota a tutti.

L'ultimo comma significa che le aziende agricole, quando sono organizzate in maniera industriale, cioè quando la loro attività va oltre il primo ciclo di lavorazione per la conservazione dei prodotti del fondo, sono aziende industriali vere e proprie e ai fini dei danni di guerra hanno lo stesso trattamento delle aziende industriali.

BOSCO LUCARELLI. Fin qui è chiaro. Ma nell'ultimo comma dell'articolo 33 si fa eccezione per le aziende agricole a carattere industriale, le quali manipolano i prodotti dei propri fondi.

BASILE, *Relatore di minoranza*. Io penso che il dubbio viene risolto in pieno col mio emendamento, aggiuntivo all'ultimo comma dell'articolo 33 delle seguenti parole: « e che rientrano nel disposto dell'articolo 35 ». Non ci può essere dubbio che tutte le attività, o perché agricole, o perché industriali, vengono ammesse a beneficiare dell'indennizzo o del contributo.

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*. Vorrei un chiarimento di carattere generale sull'ultimo comma dell'articolo 33. Questo comma dispone che per le aziende che lavorano i prodotti agricoli valgono le provvidenze stabilite per le imprese industriali.

PRESIDENTE. Quando si tratta di lavorazioni ulteriori alla prima manipolazione.

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*. Va bene. Per tutte le altre il trattamento è quello riservato alle aziende agricole. Questa divisione o è una divisione puramente di carattere pratico sistematico, o è di carattere sostanziale, nel senso che è indicativa di un diverso trattamento.

PRESIDENTE. È indicativa di un diverso indennizzo.

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*. Quali sono le norme di questo disegno di legge che fanno ritenere che per calcolare il *quantum* dell'indennizzo per l'agricoltore si segua un criterio diverso da quello che viene seguito per calcolare il *quantum* dell'indennizzo per le aziende industriali? Se il calcolo dell'indennizzo è lo stesso, sia per le aziende industriali, che per le aziende agricole, non vedo la ragione della divisione.

PRESIDENTE. In seno all'Assemblea si disse che bisognava rivedere le condizioni sancite per le aziende agricole, a proposito, soprattutto, di quanto dispone l'ultimo comma dell'articolo 35. E lei stesso nei suoi interventi rilevò che, mentre col decreto legislativo 22 giugno 1946, n. 33, si dava il contributo, l'aver inserito in questa legge la ratizzazione fa sì che l'ammontare viene ad essere falciato degli interessi di sconto.

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*. Pertanto è giusto ritenere che l'ultimo comma dell'articolo 33 sia opportuno, in previsione di una modifica riservata alle aziende agricole.

PRESIDENTE. Effettivamente i due articoli si distinguono non soltanto dal punto di vista formale, ma anche per le conseguenze di carattere sostanziale.

Dopo aver chiarite le cose in questo modo, credo che bisogna trattare prima delle aziende industriali, commerciali, artigiane e professionali, poi delle aziende agricole; infine passare

all'articolo 34 che riguarda le prove; e bisognerà ricordarsi che quest'ultimo è incompleto. Torniamo quindi all'articolo 33.

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*. Non è meglio trattare prima l'articolo 35 per vedere che cosa viene concesso alle aziende agricole?

PRESIDENTE. Anche questo sarebbe un metodo di lavoro che si potrebbe seguire. L'onorevole Cavallari presenti le sue proposte concrete.

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*. Avanzerei le mie proposte se non temessi l'obiezione del Sottosegretario di Stato di sentire il Ministro del tesoro, perché esse naturalmente implicheranno un maggior onere finanziario per lo Stato.

PRESIDENTE. Per questo occupiamoci prima delle aziende commerciali, industriali, artigiane e professionali.

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*. Ma allora non possiamo esaminare neppure l'articolo 33, perché quando diciamo che, ad esempio, ad alcune categorie riserviamo un trattamento A e ad altre categorie un trattamento B, se non sappiamo qual è il trattamento B, non possiamo risolvere il problema neanche per le categorie A.

PRESIDENTE. Ma per le prime aziende possiamo già sapere la soluzione.

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*. Allora rinvieremo l'ultima parte dell'articolo 33.

PRESIDENTE. Esaminiamo partitamente l'articolo 33. Sul primo comma non ci sono osservazioni.

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*. A proposito della lettera a) dell'articolo 33, ritengo opportuno richiamare il contenuto dell'articolo 41 del disegno di legge medesimo che, secondo me, è talmente oscuro che merita di essere soppresso. L'articolo 41 ha il suo collocamento dopo le norme in cui è descritto il trattamento riservato agli immobili di abitazione, ed ha per titolo: « *Danni ai fabbricati non destinati ad uso di abitazione* ». Quindi i fabbricati dell'articolo 41 non riguardano le case di abitazione. Non riguardano nemmeno i terreni e i fabbricati e ogni altra costruzione incorporata al suolo, di cui alla lettera a) dell'articolo 33. Di quali fabbricati si tratta allora?

PRESIDENTE. Degli uffici.

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*. Se è così, diciamolo chiaramente, perché altrimenti si può pensare che con l'articolo 41 si contemplino tutti i fabbricati che non sono adibiti ad abitazione, mentre tra i fabbricati che non

COMMISSIONE SPECIALE (DANNI DI GUERRA) — SEDUTA DEL 5 GENNAIO 1953

sono ad uso di abitazione, vi sono anche quelli compresi nell'articolo 33. Bisogna o sopprimere l'articolo 41, o formularlo in modo più chiaro.

PRESIDENTE. Il problema che ella si è posto, si è presentato anche al pensiero di molti altri. Ho cercato di comprendere a che cosa si riferisse l'articolo 41, e sono arrivato a questa conclusione: si deve trattare di fabbricati destinati non a uso agricolo, non a uso industriale, non a uso di abitazione; quindi fabbricati a uso ufficio.

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*. Ma i fabbricati a uso ufficio sono compresi nell'articolo 33, dove si parla di « immobili destinati all'esercizio di una attività professionale ».

PRESIDENTE. La sua interpretazione che gli uffici possano entrare nell'articolo 33 — studi professionali — è giusta. L'articolo 41 potrebbe forse aver riferimento ad un capannone abbandonato, un tempo destinato ad uso industriale e, al momento della ricostruzione, non più destinato ad uso industriale.

GUARIENTO. Potrebbero rientrare nell'articolo 41 le sedi di circoli o associazioni. Io ritengo che l'articolo 41 potrebbe costituire in ogni caso una valvola di sicurezza.

PRESIDENTE. Noi abbiamo effettivamente pensato a tante ipotesi, e poi abbiamo concluso che era bene conservare questo articolo 41 perché poteva esserci sfuggito qualche caso.

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*. Un altro chiarimento: quando ci riferiamo a case di abitazione, intendiamo riferirci a case che potrebbero essere adibite ad abitazione, ma che nel momento in cui sono state colpite potevano essere, per esempio, anche sedi di un circolo? Il proprietario di una casa di abitazione può averla affittata ad un circolo o ad una associazione, ma non credo che per questo decada dal diritto di indennizzo.

PRESIDENTE. Potrebbe anche darsi che un fabbricato sia costruito in modo speciale, senza quegli accessori indispensabili per l'abitazione. Però devo precisare che le case non ancora dichiarate abitabili e quelle dichiarate non più abitabili — quelle cioè per le quali non sia ancora intervenuta una dichiarazione di abitabilità o quelle per le quali sia intervenuta una dichiarazione ufficiale di non abitabilità per lesioni, mancanza di servizi igienici, ecc. — di fatto non sono ammesse dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261 e dalla legge 25 giugno 1949 n. 409, a quei contributi speciali del 4 e del 5 per cento stabiliti invece in questo disegno di legge anche per

esse. Credo quindi che sarebbe prudente lasciare invariato l'articolo 41.

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*. Ad ogni modo è opportuno che rimanga a verbale questa dichiarazione: che tutti i fabbricati che in qualsiasi modo servono all'esercizio di una attività industriale, commerciale, artigiana o professionale, sono compresi nel trattamento previsto dall'articolo 33, e non hanno nulla a che fare con quelli previsti nell'articolo 41.

PRESIDENTE. È esatto. È opportuno che ci sia questa dichiarazione.

Al primo comma del medesimo articolo 33, dopo la lettera b), è stato presentato dagli onorevoli Rocchetti e Cotellessa un emendamento aggiuntivo delle seguenti parole:

« b-1) merci, scorte e prodotti semilavorati ».

Tale emendamento è sostanzialmente identico all'altro proposto dall'onorevole Basile che aggiunge al primo comma la seguente lettera: e) merci, scorte e prodotti semilavorati. Detti emendamenti estendono l'articolo 33 ad un ulteriore settore economico, che dovrebbe essere di nuovo contemplato, sotto l'aspetto formale e istruttorio, nell'articolo 34 che riguarda la prova.

BASILE, *Relatore di minoranza*. È stato precisamente il motivo da lei enunciato che mi ha indotto a proporre questa aggiunta all'articolo 33.

PRESIDENTE. Se i colleghi sono d'accordo, si potrebbe inserire una nuova lettera col contenuto dei due emendamenti subito dopo la lettera b) dell'articolo 33.

(*La Commissione concorda*).

Alle lettere c) e d) non sono stati presentati emendamenti.

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*. Con riferimento al trattamento che viene riservato nella lettera d) dell'articolo 33 alle cose mobili, alcuni autori hanno richiamato la mia attenzione sulle opere letterarie di valore. Per esempio, un familiare di un mio collega aveva tradotto una importante opera straniera in italiano; era stato già stipulato un contratto con un editore italiano; poi l'opera è andata distrutta per fatto di guerra ed egli ha perduto tutto. Questi beni non sono compresi nella lettera d) dell'articolo 33, in cui si parla di strumenti, oggetti e libri indispensabili alla professione del danneggiato, poiché si tratta di prodotti della professione intellettuale; e neppure nella lettera a) dell'articolo 4, dove si parla di mobili adibiti al

consumo familiare. Cosicché, secondo la formulazione attuale del disegno di legge, penso che questi beni non potrebbero venire risarciti.

Pertanto si pone il problema: se riteniamo opportuno di concedere un risarcimento per le scorte, le merci e i prodotti semilavorati delle aziende industriali e commerciali, per i mobili e le masserizie domestiche, nonché per i mezzi di produzione del lavoro intellettuale, non dovremmo risarcire, almeno in parte, anche questa particolare categoria di lavoratori intellettuali per la perdita delle loro opere? Se si accettasse il principio di risarcire almeno in parte questa specie di prodotto, occorrerebbe, a mio avviso, introdurre in qualche modo un particolare riferimento in sede di articolo 33 o di altra norma, che possa essere comprensivo di questi beni intellettuali finora non contemplati dal disegno di legge.

PRESIDENTE. Questa questione è importante e ha due aspetti: innanzi tutto quello di stabilire se deve essere tutelata la proprietà intellettuale che è riconosciuta nel nostro sistema giuridico; in secondo luogo dobbiamo esaminare se può ritenersi che sia già compreso un indennizzo per la proprietà intellettuale nella formulazione attuale dell'articolo 33.

Per quanto riguarda la proprietà intellettuale, la tutela si riferisce all'*opus perfectum*, cioè al manoscritto dell'opera consegnato all'editore, oppure dall'editore consegnato al tipografo, il quale sia andato distrutto insieme con lo stabilimento tipografico. Bisognerebbe quindi perfezionare il concetto.

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*. Potrebbe anche trattarsi della scoperta di uno scienziato che ha ancora i suoi studi in corso.

PRESIDENTE. In materia di produzione industriale è accettato il concetto della risarcibilità dei prodotti semilavorati. Si può trasportare questo concetto anche nella produzione intellettuale, considerando come prodotto semilavorato il manoscritto più o meno incompleto?

Vi è poi, come dicevo, la questione se si possa o meno ritenere che, attraverso la formulazione dell'articolo 33, questo bene sia già compreso tra quelli suscettibili di indennizzo. Si risale allora a una questione di interpretazione, di ermeneutica, e cioè: l'articolo 33 è tassativo o esemplificativo? Sottopongo tale questione al giudizio della Commissione.

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*. Qui ci si trova dinanzi quella *vexata quaestio* che è rappresentata dalla elencazione nelle norme giuridiche — sistema al quale tutti siamo d'accordo che convenga fare ricorso il meno possibile — che può essere tassativa o esemplificativa. Nella fattispecie dell'articolo 33 mi pare che si versi in una elencazione che ha tutta l'apparenza della tassatività. Infatti, quando si parla alla lettera *d*) di oggetti, strumenti e libri, non so come in questa dizione si potrebbero comprendere i beni di cui stiamo parlando. Un'opera incompleta di autore o il manoscritto pronto per essere consegnato all'editore, col quale può anche essere stato stipulato in precedenza un contratto, non vedo, nonostante tutta la buona volontà, come potrebbero essere inclusi nella lettera *d*).

PRESIDENTE. È ovvio, anche perché non si tratta ancora di un libro.

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*. Dato il carattere tassativo dell'articolo 33, penso che, se la Commissione ritenga opportuno estendere la concessione del risarcimento ad altri beni, sia conveniente farne specifica menzione in questo articolo 33. Per altri eventuali beni che sfuggissero alla nostra indagine, sarà compito di interpretazione da parte di coloro ai quali sarà demandata l'applicazione della legge.

SALERNO. A parte la *vexata quaestio*, ammesso pure che la lettera *d*) non abbia carattere tassativo ma di orientamento, è evidente che in essa si parla di strumenti attraverso cui si produce. Qui invece stiamo parlando di prodotti di una attività.

PRESIDENTE. Però nell'articolo 33 si parla anche di prodotti semilavorati.

SALERNO. Mi pare che sia difficile inserire il prodotto di una attività intellettuale nella categoria dei semilavorati.

Dopo che sia stata risolta questa questione inerente alla tutela dei danni arrecati alla proprietà intellettuale, vorrei domandare di nuovo la parola a proposito di questa lettera *d*).

GUARIENTO. Vorrei osservare prima di tutto che i prodotti di attività intellettuale sono beni difficilmente valutabili.

PRESIDENTE. Perché?

GUARIENTO. Come si può valutare il progetto di un tecnico? E come si può determinare se un'opera sia ricostruibile o non ricostruibile?

PRESIDENTE. Se si tratta del progetto di un ingegnere o di un architetto, ci sono le tariffe. Se si tratta di un libro, ci può essere

COMMISSIONE SPECIALE (DANNI DI GUERRA) — SEDUTA DEL 5 GENNAIO 1953

stato un contratto di edizione. Del resto in tutta questa materia dei danni di guerra, facciamo degli accertamenti e delle valutazioni più o meno presuntive.

Non si può mai dire che una cosa distrutta aveva il valore di lire tot; si presume che avesse un certo valore; è un avvicinamento alla realtà. Così se viene distrutto uno spartito che sia originale, se ne può presumere il valore.

Quanto poi al fatto se un'opera sia ricostruibile o non ricostruibile, è una questione complementare che viene dopo.

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*. Dobbiamo decidere se risarcire solo i frutti del lavoro materiale, o anche quelli del lavoro intellettuale.

CHIOSTERGI. A me pare che dal punto di vista della giustizia astratta non possiamo escludere i frutti del lavoro intellettuale. Quindi una specifica menzione, secondo me, è indispensabile. Però bisogna andar cauti, perché se diamo delle indicazioni troppo precise, escludiamo una parte di questi prodotti del lavoro intellettuale, in quanto non si può pensare soltanto al manoscritto terminato e andato distrutto, ma ci possono essere anche altre cose. Anche le invenzioni scientifiche sono prodotti intellettuali. Sono tutte reperibili e ricostruibili?

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*. Credo che la Commissione dovrebbe intanto deliberare il principio se corrispondere un indennizzo per la perdita e distruzione del frutto del lavoro intellettuale. Deliberato questo principio, si studierà poi la formulazione che potremo presentare in una successiva seduta.

PRESIDENTE. L'onorevole Cavallari che ha fatto questa proposta sarà così cortese di presentarci la formulazione.

TROISI, *Relatore per la maggioranza*. Io sono favorevole, però propongo di delimitare bene i casi in cui sorge questo diritto al risarcimento.

PRESIDENTE. Per certe opere, per esempio il dipinto, la legge già ammette il risarcimento, perché il dipinto è bene mobile. Il manoscritto, invece, non è bene mobile, perché bene mobile è quello che intrinsecamente ha un valore. La carta su cui è una scrittura non ha valore intrinseco, ma ha un valore in quanto quello scritto sopra abbia un certo valore.

CASSIANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro (danni di guerra)*. Da un punto di vista di giustizia astratta, non vi è dubbio che dovrebbe essere risarcito anche il prodotto del

lavoro intellettuale. Però sul terreno concreto di questa legge, che ci ha posto di fronte a non pochi casi di dolorosa impossibilità, mi pare che quello di cui stiamo discutendo sia appunto un caso di impossibilità, perché ci porrebbe il difficilissimo problema della valutazione. Quando per un manoscritto o per uno spartito siamo in presenza di un contratto, il problema della valutazione non esiste, perché questa è data dal contratto stesso. Il contratto è stato accettato dall'editore e dall'autore, quindi abbiamo una cifra certa. Ma ci sono infiniti casi di persone che hanno compilato un'opera d'arte e l'hanno consegnata all'editore senza fare contratto. In questi casi la consegna c'è stata, il manoscritto ha un valore, ma con quale criterio questo verrà valutato? Sappiamo tutti quale trafila si ha in questi casi: c'è la consegna all'editore, il manoscritto rimane presso l'editore per moltissimo tempo, finché una commissione nominata dall'editore stesso dà il suo parere; il contratto segue come ultimo atto di un complesso di rapporti tra autore ed editore. Non mi pare quindi accettabile la proposta dell'onorevole Cavallari, pur avvertendo il disagio di quello che dico.

CHIOSTERGI. Che ci siano delle difficoltà enormi per moltissimi casi, per quanto concerne la valutazione, l'abbiamo già detto. Ma abbiamo anche ammesso, nel corso della discussione, che ci sono alcuni casi in cui questa valutazione è possibile. Dovremmo escludere anche questi casi possibili perché ce ne sono altri in cui la valutazione è difficilissima se non impossibile? Quindi vorrei pregare il Sottosegretario di ammettere il principio, almeno fin dove la valutazione è possibile. E questo per una ragione di principio, di non svalutare l'opera degli intellettuali fino al punto di considerarla meno di un prodotto semilavorato dell'artigianato e dell'industria. Non vorrei sopravvalutarla, ma neppure sottovalutarla fino al punto di escludere completamente l'opera intellettuale.

Quindi mi associo alla richiesta dell'onorevole Cavallari di rinviare la discussione su questo punto, per aver agio di procedere alla opportuna formulazione della norma. Mi pare che l'onorevole Sottosegretario debba attenuare la sua posizione quasi intransigente.

CASSIANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro (danni di guerra)*. Io aspetto di vedere come verrà formulata la norma dell'onorevole Cavallari. Spero che la formulazione venga anche incontro ai desideri della Commissione.

PRESIDENTE. Mi pare che il Sottosegretario di Stato si sia riferito a un caso tutto

singolare, cioè a quello dell'opera letteraria che l'autore consegna a una casa editrice. A me è capitato il caso personale di un contratto fatto con l'U. T. E. T. per un commento alle leggi sulla ricchezza mobile: stampa di duemila copie, percentuale sul prezzo di copertina del 12 o 13 per cento, un anticipo di seimila lire, manoscritto già pronto, ma opera non finita. Il manoscritto è andato distrutto a Francavilla a Mare, e non è stato possibile ricominciare da capo. Eppure in quel manoscritto si era concretato il lavoro di mesi se non di anni, attraverso ricerche, acquisti di libri, riscontri di biblioteca, ecc. Bisogna quindi tener presenti molti casi, che veramente richiedono considerazione. Ad ogni modo, la Commissione è d'accordo sul principio?

FUMAGALLI. Io mi permetto di suggerire che si vada con una grande cautela, perché tutti gli editori ricevono valanghe di produzioni che gli autori ritengono di grande valore, mentre è tutto materiale di scarto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta dell'onorevole Cavallari, relativa all'affermazione del principio di corresponsione dell'indennizzo per la perdita per fatto di guerra del frutto del lavoro intellettuale, salva la successiva formulazione della eventuale relativa norma.

(È approvata).

Pertanto l'onorevole Cavallari potrebbe essere incaricato di procedere alla formulazione della norma.

(Così resta stabilito).

SALERNO. Desidero ricordare che io ed alcuni colleghi avevamo proposto un emendamento soppressivo del comma c) dell'articolo 2 del disegno di legge in esame. In base a questo comma, le disposizioni del disegno di legge in esame non si applicano non solo al bagaglio, ma neppure al corredo, agli strumenti scientifici e agli utensili degli equipaggi delle navi mercantili, per i quali provvedono i contratti collettivi di arruolamento.

Per pochi voti questo emendamento non fu accettato, sicché questi beni non possono essere oggetto di nessun indennizzo o contributo di ricostruzione. Mi pare che tale esclusione sia in contrasto con la lettera b) dell'articolo 33.

PRESIDENTE. In tanto ha ragione d'essere la lettera c) dell'articolo 2, in quanto si presume che questi beni trovino un indennizzo in disposizioni particolari.

SALERNO. Però questo indennizzo è una cosa irrisoria, perché gli equipaggi che hanno perduto il vestiario e gli strumenti di lavoro hanno ottenuto dei centesimi! Per questo si era proposto di eliminare questi beni dalle esclusioni. Però la Commissione è stata di criterio diverso ed ora non possiamo ritornare su una deliberazione già presa.

PRESIDENTE. Consideri che siamo in sede redigente.

SALERNO. Siccome il risarcimento previsto dai contratti collettivi non va oltre il 20 per cento, per l'ulteriore parte questi beni potrebbero rientrare nel risarcimento, senza annullare la disposizione già adottata. A meno che non si creda di ritornare sulla decisione ed escludere questi beni dall'elenco di quelli per i quali non è applicabile la presente legge.

Credo che questo sia il momento opportuno di riesaminare la questione, perché qui non siamo nella parte della valutazione del bene, ma nel criterio di ammissibilità o meno del bene all'indennizzo o al contributo. È strano che gli strumenti di lavoro di questa categoria di lavoratori siano esclusi, mentre sono ammessi quelli di tutte le altre categorie.

PRESIDENTE. Non è questione di preclusione, perché, nel momento in cui la Commissione si trovasse di fronte a un contrasto di decisioni, potrebbe tornare, almeno come coordinamento, sulle proprie decisioni.

Vorrei però osservare che quegli strumenti scientifici, utensili e corredo non riguardano aziende commerciali, ma riguardano persone. Perciò l'inclusione nella lettera b) dell'articolo 33 non mi pare che sarebbe consentanea, in quanto questa lettera riguarda i beni di aziende. Caso mai, essi rientrerebbero nella lettera d), che concerne le attività professionali. Ma ci sarebbe un po' di salto logico a considerarli tra le attività professionali!

SALERNO. Io credo che una questione di sistematica non sia talmente importante da portare ad annullare una esigenza. Si tratterebbe di trovare la sede opportuna.

PRESIDENTE. Questo rivela il suo sforzo di far rivivere una cosa su cui la Commissione si è già pronunciata.

SALERNO. Se non si fa tale sforzo in questa sede, è difficile trovare altro luogo appropriato. In fondo nell'argomento di cui stiamo parlando c'è anche un'attività professionale, perché non è detto che si debba trattare di un marinaio; può darsi anche che sia il capitano ad aver perduto gli strumenti

COMMISSIONE SPECIALE (DANNI DI GUERRA) — SEDUTA DEL 5 GENNAIO 1953

scientifici, che fanno parte della sua attività professionale.

PRESIDENTE. Se fosse inserita la terminologia che lei suggerisce nell'articolo 33, questi beni godrebbero dell'indennizzo e del contributo per il rifacimento. Però resterebbe sempre la norma dell'articolo 2, che li sottrarrebbe a indennizzo, perché considerati dalla legge speciale.

SALERNO. All'articolo 33 potremmo porre un limite di esclusione per questi beni che ci riguardano — corredo, strumenti scientifici e utensili degli equipaggi delle navi —. In altri termini, senza annullare una norma già approvata, potremmo porre un limite. L'esclusione fu fatta nella considerazione che vi erano altre provvidenze in proposito; ma sappiamo che queste provvidenze sono irrisorie.

PRESIDENTE. Di fronte a queste difficoltà, non sarebbe meglio sopprimere l'ultima parte della lettera c) dell'articolo 2 dalla parola « nonché » in poi? Perché non si riserva di fare questa proposta alla Commissione? L'articolo 2 è passato, ma, di fronte al contrasto e alla difficoltà in cui ci troviamo se introdurre una nuova disposizione o rimediare in sede di coordinamento, ella potrebbe giudicare se convenga riproporre la questione alla Commissione in una prossima seduta.

SALERNO. A seguito delle nuove circostanze, possiamo riproporre la questione.

PRESIDENTE. Se ci trovassimo in un caso di contrasto tra gli articoli già formulati e gli articoli in esame, il contrasto dovrebbe essere eliminato.

SALERNO. Io pensavo di eliminare il contrasto, con una norma che si conciliasse con una disposizione che era stata già respinta.

PRESIDENTE. Però con molta complicazione.

SALERNO. Ad eliminare la quale, si potrebbe tornare sulla norma, qualora la Commissione non intendesse eliminare il contrasto in questa sede.

TROISI, Relatore per la maggioranza. In proposito io già espressi nella precedente discussione la mia perplessità.

PRESIDENTE. È utile che io ripeta i termini della questione. Ci troviamo di fronte ad una certa lacuna nell'articolo 33. Ora, tra l'aggiungere nell'articolo 33 la indicazione di alcuni beni che riguardano i marittimi e il sopprimere l'ultima parte della lettera c) dell'articolo 2 — dalla parola « nonché » in poi — mi pare che il sistema più semplice, per la chiarezza della legge, sarebbe il secondo.

Noi abbiamo già approvato la formulazione dell'articolo 2; però, siccome siamo in sede redigente, quando sorge un contrasto abbiamo il dovere di tornare sulla decisione già presa. In caso contrario il contrasto dovremmo eliminarlo in sede di coordinamento.

CAVALLARI, Relatore di minoranza. Desidererei far presente al rappresentante del Governo e al relatore che, per la verità, vi è stata una decisione della Commissione nel senso di respingere la proposta di soppressione dell'ultima parte della lettera c) dell'articolo 2. Però in quella circostanza, a seguito di altri emendamenti presentati dall'onorevole Iacononi e altri, prendemmo in considerazione questo paragrafo più che altro sotto l'aspetto del corredo e del bagaglio, e la nostra decisione venne presa da questo punto di vista.

Ora però, in sede di articolo 33, in cui si parla di strumenti, oggetti e libri indispensabili per l'esercizio della professione, la questione deve essere ripresa in esame, perché non c'è dubbio che gli strumenti, che un capitano di lungo corso adopera nell'esercizio della sua attività professionale, debbono essere considerati *ex professo*.

Mi pare perciò che le osservazioni del collega Salerno ci portino a questa conclusione: che si potrebbero sopprimere le parole dal « nonché » in poi nella lettera c) dell'articolo 2, perché in fondo io sono convinto che in una legge come questa, che comporta un onere di spesa non indifferente, non rappresenterà un forte sbilancio l'ulteriore spesa per indennizzare il canocchiale del capitano di lungo corso o quelli che possono essere considerati gli strumenti dell'attività del marittimo. E ciò anche come riconoscimento morale nei riguardi di questa categoria, che, specie nel periodo di guerra, si è sobbarcata a pericoli notevoli.

PRESIDENTE. Tanto più che nascerebbe una posizione di evidente ingiustizia, in quanto gli strumenti e gli utensili di lavoro sarebbero indennizzati a tutte le altre categorie all'infuori dei marittimi.

CASSIANI, Sottosegretario di Stato per il tesoro (danni di guerra). La differenza è questa: che i marittimi hanno i contratti collettivi di arruolamento, che non hanno le altre categorie.

SALERNO. Ci sono tante categorie che hanno contratti collettivi eppure non sono escluse.

Del resto, dal momento che in base all'articolo 11 vengono diffalcati gli indennizzi già corrisposti, non c'è nulla da per-

COMMISSIONE SPECIALE (DANNI DI GUERRA) — SEDUTA DEL 5 GENNAIO 1953

dere. Si tratta di una piccola differenza da pagare, senza un aggravio sostanziale.

CASSIANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro (danni di guerra)*. Dovrebbe essere detto che vengono diffalcati gli indennizzi già corrisposti.

PRESIDENTE. C'è la norma generale dell'articolo 11.

CASSIANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro (Danni di guerra)*. Ho i miei dubbi che la norma generale possa essere applicata anche ai contratti collettivi.

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*. La norma generale è quanto di più vasto si possa immaginare!

PRESIDENTE. Potrebbe rimanere stabilita la presentazione da parte dell'onorevole Salerno delle proprie proposte in una prossima seduta.

(Così resta stabilito).

Passiamo ad esaminare l'ultimo comma dell'articolo 33. C'è la proposta dell'onorevole Basile di aggiungere: « e che rientrano nel disposto dell'articolo 35 », il quale poi diventerà articolo 34.

Se non vi sono osservazioni, la pongo in votazione.

(È approvata).

MARABINI. Dichiaro di ritirare il mio emendamento soppressivo all'ultimo comma dell'articolo 33 delle parole: « eccettuate quelle, che limitano la lavorazione alla prima manipolazione dei prodotti dei propri fondi ». Mi riservo nello stesso tempo di proporre un'emendamento vertente sulla stessa materia in sede di discussione dell'articolo 35.

PRESIDENTE. Vi sono poi gli emendamenti degli onorevoli Bosco Lucarelli e degli onorevoli Jervolino e Troisi, relativi agli alberghi, di cui do nuovamente lettura. Mi sembra che l'emendamento Jervolino sia più incisivo.

L'emendamento Liguori e Bosco Lucarelli è così formulato:

« Ai fabbricati già adibiti ad uso di albergo, danneggiati o distrutti per fatto di guerra e ricostruiti ad uso di civile abitazione, a seguito di provvedimento di svincolo alberghiero, si applicano le norme degli articoli 36 e 38 della presente legge ».

L'emendamento degli onorevoli Jervolino e Troisi è del seguente tenore:

« Le norme degli articoli 36 e 38 si applicano anche ai fabbricati, già adibiti ad uso di albergo, danneggiati o distrutti per

fatto di guerra, e ricostruiti ad uso di civile abitazione a seguito di provvedimento di svincolo alberghiero ».

Si tratta della posizione dei fabbricati adibiti ad uso albergo, che si ricostruiscono dopo avere ottenuto l'eliminazione del vincolo alberghiero. A questi fabbricati, ricostruiti o riparati per uso di civile abitazione, si vorrebbero applicare le norme degli articoli 36 e 38. Il primo riguarda le riparazioni delle case di abitazione, il secondo la ricostruzione delle case di abitazione.

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*. Mi sembra logico.

PRESIDENTE. È logico, ma non è completo. Perché, infatti, si richiama solo al sistema generale delle riparazioni e delle ricostruzioni e non anche alle norme relative ai paesi maggiormente danneggiati? Bisognerebbe aggiungere anche l'articolo 39.

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*. Se, invece di indicare gli articoli, enunciassimo il principio? Si potrebbe dire: « Per i fabbricati ... il contributo e l'indennizzo vengono corrisposti come per le case di abitazione ».

PRESIDENTE. Io volevo chiedere alla Commissione se ritiene che sia questa la sede, o non piuttosto quella relativa alle riparazioni e ricostruzioni edilizie.

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*. A me pare che sia questa la sede, perché se affermiamo il principio solo in sede di fabbricati già adibiti ad uso alberghiero, limitiamo ad un caso particolare una norma che invece deve avere una portata generale. Tutti i fabbricati che non erano adibiti ad uso di abitazione e che, essendo stati danneggiati o distrutti, vengono riparati o ricostruiti per uso abitazione, debbono essere trattati alla stessa stregua degli altri che originariamente erano adibiti ad uso abitazione. Questo principio, che secondo me è un principio di carattere generale, bisogna affermarlo con una norma generale, che non si riferisca solo a una determinata categoria di immobili.

PRESIDENTE. L'articolo 33 contiene l'indicazione oggettiva. Poi seguono gli articoli che contengono il modo di limitazione degli indennizzi e dei contributi. Ora, una norma la quale dica che, nel caso di riparazione o ricostruzione di immobili, già adibiti ad uso albergo, per uso di abitazione, quando sia stato tolto il vincolo alberghiero, si applicano le norme generali e particolari per le case di abitazione, non dovrebbe avere sede nell'articolo 33, che riguarda soltanto l'indicazione oggettiva dei beni, bensì dovrebbe tro-

vare sede nella parte della legge che riguarda il trattamento specifico. Per essere più chiari, dovrebbe trovare sede dopo l'articolo 38.

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*. Secondo me il principio, giustamente avanzato dall'onorevole Bosco Lucarelli, deve essere affermato in linea generale, e non in linea particolare limitato agli alberghi. Lo stesso principio deve valere per tutti gli immobili già destinati ad altri usi, che siano riparati o ricostruiti per uso abitazione.

PRESIDENTE. Ma tanto la proposta Bosco Lucarelli, quanto quella Jervolino riguardano solo gli immobili ex alberghi.

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*. Io estenderei la proposta a tutti gli immobili che avevano una destinazione precedente diversa da quella di abitazione. Bisogna allora stabilire questo principio nella sua sede logica.

BOSCO LUCARELLI. Nell'articolo 33, noi elenchiamo i beni, e parliamo di alberghi. Facciamo una eccezione quando si tratta di edifici già ad uso alberghiero e rimandiamo i provvedimenti per questi edifici agli altri titoli che riguardano le abitazioni. Mi pare che sia un sistema più semplice. Se invece non ne parliamo nell'articolo 33, bisognerà poi ripetere la disposizione per ogni articolo: 36, 38, 39.

PRESIDENTE. Invece, se dopo l'articolo 39 diciamo: « Le disposizioni dei precedenti articoli 36, 38 e 39 si applicano anche nel caso ..., ecc. », mi pare che il sistema diventa più chiaro.

Se la Commissione è d'accordo, rinviemo la formulazione di questa norma alla sede opportuna.

(La Commissione è d'accordo).

Rimane l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Basile, tendente ad inserire tra il primo e il secondo comma dell'articolo 33 il seguente:

« Per i danni ai beni previsti nel comma precedente, che si siano verificati nei commi indicati al secondo comma dell'articolo 38, la misura dell'indennizzo e del contributo stabilita nei capi precedenti viene elevata del 15 per cento ».

Anche qui sorge una questione di sistematica. L'articolo 33 indica obbiettivamente i

beni da risarcire, invece l'emendamento Basile propone una questione di entità di indennizzo e di contributo. Bisogna trovare la sede opportuna. Sarà bene che l'onorevole Basile si riservi questo emendamento, per riproporlo nella sede opportuna.

BASILE, *Relatore di minoranza*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Passiamo quindi alla votazione dell'articolo 33, con le modificazioni approvate. Rimane l'espressa riserva per quanto riguarda la proposta dell'onorevole Salerno relativa alla lettera d) e per quanto riguarda il principio di risarcimento dei danni alla proprietà intellettuale.

Do lettura della nuova formulazione dell'articolo 33:

Beni adibiti ad attività professionale, artigiana, commerciale o industriale.

« L'indennizzo o il contributo per i mobili e gli immobili adibiti all'esercizio di una attività professionale, artigiana, commerciale od industriale, si riferiscono alle seguenti categorie di beni:

a) terreni, fabbricati ed ogni altra costruzione incorporata al suolo;

b) macchinari, apparecchiature, attrezzi e loro accessori e pertinenze;

c) merci, scorte e prodotti semilavorati;

d) attrezzature e relativo normale arredamento di alberghi, pensioni e locande, stabilimenti idrotermali e balneari e rifugi alpini;

e) strumenti, oggetti e libri indispensabili per l'esercizio della professione del daneggiato.

Le provvidenze previste per le aziende industriali si applicano anche alle aziende per la lavorazione dei prodotti agricoli, eccettuate quelle che limitano la lavorazione alla prima manipolazione dei prodotti dei propri fondi e che rientrano nel disposto dell'articolo 35 ».

La pongo in votazione.

(È approvata).

Il seguito della formulazione degli articoli è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 10,30.